

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2

OGGETTO: Variante parziale n. 1 al vigente P.R.G. ai sensi del V° comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. Approvazione.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **23**, del mese di **Aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PASTORE ALDO	SINDACO	X	
COCCA DIEGO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
PATRIOLI PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAMPONI ERNESTO ELVIS	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GALLARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
LAVATELLI DARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CONDELLO MARILENA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MASSARA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CAMEROTA CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MILANINO CARLO GUSTAVO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
		8	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI** il quale prevede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PASTORE ALDO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Mandello Vitta è dotato di P.R.G.C approvato con D.G.R n. 15-29081 del 30 dicembre 1999;

Viste le dichiarazioni di intenti pervenute dai Sigg. Strazzacappa Roberto, Ticozzelli Giuseppe e Miglioretti Stefania con le quali si richiedeva il mutamento urbanistico della destinazione d'uso di terreni di loro proprietà per l'edificazione di n. 3 unità residenziali unifamiliari su aree interne e contigue al nucleo urbano e interamente dotate delle opere di urbanizzazione primaria funzionalmente collegate con le reti pubbliche;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18.12.2013, con la quale si approvava l'accordo procedimentale con i Sigg. Strazzacappa, Ticozzelli e Miglioretti, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 per la predisposizione degli atti tecnici per una variante parziale al PRGC, ai sensi del 5° comma dell'art. 17 delle LR 56/77 e s.m.i., senza alcun onere a carico del Comune;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.10.2015, avente per oggetto "variante parziale n. 1 al vigente P.R.G.C. ai sensi del v° comma dell'art. 17 della l.r. 56/1977 e s.m.i. - adozione progetto preliminare"

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2014 avente per oggetto "Perimetrazione del nucleo abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. Accoglimento osservazioni Regione Piemonte"

Vista la richiesta di integrazioni della Provincia di Novara del 05.09.2017, prot. 29922, che richiede, tra le altre documentazioni, l'introduzione in normativa dei limiti previsti dalla variante in relazione alla s.l.p. (superficie lorda di pavimento), di quanto richiesto nella procedura di VAS e delle prescrizioni introdotte dalla relazione geologica;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.09.2017 con la quale veniva riadottato il progetto preliminare della variante in argomento, accogliendo le osservazioni della Provincia di Novara, pervenute con la sopra citata nota prot. 29922 del 05.09.2017;

Vista la richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Provincia di Novara con propria nota prot. 38408 del 14.11.2017;

Viste le precisazioni trasmesse in risposta alla richiesta di chiarimenti di cui al capoverso precedente trasmessa alla provincia di Novara con prot. 1153 del 20.12.2017;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 11 del 02.02.2018;

Dato atto che la Regione Piemonte ha emanato, quale atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS, la DGR 12-8931 del 9/06/2008 "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*", composta da due allegati.

- Allegato I: "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica*" è il riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS.

- Allegato II: "*Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica*" è il riferimento per la pianificazione territoriale di rango comunale.

Vista la D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977 recante "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*", il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l'Allegato II "*Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica*" della D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931 citata al punto precedente;

Valutato che la citata D.G.R. n.25-2977 prevede, nell'ambito del procedimento di approvazione delle varianti al PRGC, di svolgere la fase di verifica di assoggettabilità;

Considerato che la suddetta fase di verifica di assoggettabilità VAS, si è conclusa con l'esclusione della Variante parziale n.18 dalla procedura VAS come riportato dal parere dell'Organo tecnico VAS adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.10.2015;

Visto il Comm. 7 dell'Art 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. come di seguito riportato per estratto: *“La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.”;*

Confermato il soddisfacimento delle condizioni che consentono la classificazione della variante in argomento come parziale (per estratto dalla “Relazione Illustrativa” dei documenti di variante), in quanto la variante in oggetto:

a) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

b) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.r. 56/77 e s.m.i.;

c) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.r. 56/77 e s.m.i.;

d) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG in misura superiore al 4 per cento (il comune di Mandello Vitta ha una popolazione inferiore ai diecimila abitanti);

e) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti);

f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”;

Considerato che le varianti al PRG considerate ai fini della verifica di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 17 della l.r. 56/1977 (*Variazione delle aree a servizi*) e lettera e) del comma 5 dell'art. 17 della l.r. 56/1977 (*Variazione della capacità insediativa residenziale*) e preso atto che le aree a servizi non subiscono alcuna variazione, sono le seguenti:

- Abitanti insediabili come previsto da PRGC vigente: **616**

- Massimo incremento ammesso per la CIR: $616 \times 0,04 (4\%) = + 25$ abitanti.

Considerato che la variazione complessiva delle aree a servizi determinata dalla Variante di cui trattasi è pari a + **1.500 m²** e l'incremento complessivo della capacità insediativa residenziale determinato dalla Variante è pari a + **12 abitanti**;

Valutato che la presente variante, con particolare riferimento al comma 7 della art. 17 della LR 56/77 e ssmmii, rispetta i parametri di cui alle lettere c) ,d) e), f) sopraccitate. Si riporta a seguire il prospetto numerico riferito al complesso delle varianti precedentemente approvate relativo alla Capacità Insediativa Residenziale e delle Aree a Servizi, a dimostrazione del rispetto dei parametri suddetti:

LIMITI OPERATIVI ART. 17 C. 5 L.R. 56/77 e smi			
capacità insediativa residenziale PRGC vigente		616 abit. teorici	
comma	requisito	limite massimo	Variante in progetto
c / d	+/- 0,5 mq/ab	+/- 308 mq	invariata
e	+ 4% CIR vigente	+ 25 abitanti	+ 12 abitanti

Dato atto che le proposte di trasformazione urbanistica sono coerenti con le norme di salvaguardia e tutti i disposti e le norme del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017;

Preso atto inoltre dell'insussistenza di localizzazioni alternative alle variazioni di destinazione contenute nella variante parziale in argomento

Preso inoltre atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della variante non sono pervenute osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante,

Esaminati i contenuti della variante parziale ai sensi del V° comma dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., che ne formano parte integrante e sostanziale, costituiti da:

- Valutazione ambientale strategica con verifica di assoggettabilità – relazione e parere motivato dell'Organo Tecnico Comunale
- Variante Parziale al PRG - relazione illustrativa;
- Variante Parziale al PRG - estratti di P.R.G.C. con l'indicazione dell'attuale previsione urbanistica e l'individuazione delle aree oggetto di modifica;
- Variante Parziale al PRG - estratto di P.R.G.C. con la nuova previsione urbanistica
- Norme Tecniche di Attuazione

Visto l'art. 17, V° comma della Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni,

Visto l'art. 49 del del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 200 e dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stata acquisita l'attestazione di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge dai convenuti presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di approvare** il progetto definitivo di Variante Parziale al vigente PRGC, ai sensi del V° comma dell'art. 17 della Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni che si compone dei seguenti elaborati:

- Valutazione ambientale strategica con verifica di assoggettabilità – relazione e parere motivato dell'Organo Tecnico Comunale
- Variante Parziale al PRG - relazione illustrativa;
- Variante Parziale al PRG - estratti di P.R.G.C. con l'indicazione dell'attuale previsione urbanistica e l'individuazione delle aree oggetto di modifica;
- Variante Parziale al PRG - estratto di P.R.G.C. con la nuova previsione urbanistica
- Norme tecniche di attuazione

2. **Di dare atto**, che la variante parziale in argomento:

- Non modifica l'impianto strutturale del PRG Vigente;
- Non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riduce o aumenta per più di 0,50 mq/ab la quantità delle aree a servizi;
- non incide sulla struttura dei vincoli e delle previsioni sovracomunali;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale del vigente PRG, rimanendo nei limiti di cui alla lettera e) del V° comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal vigente PRG relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico ricettive;

- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del PRG vigente;
 - non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della LR 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti
 - rientra nei limiti previsti per le varianti parziali di cui all'art. 17, V° comma della citata LR 56/1977 e s.m.i.;
 - il consumo di suolo rientra nei parametri del 3% di cui all'art. 31, comma X° delle NTA del nuovo Piano Territoriale Regionale, in regime di salvaguardia, prevedendo la variante parziale in argomento una superficie impermeabilizzata massima di mq. 700 mq. a fronte di una superficie urbanizzata esistente di circa 150.000 mq.
3. **Di dare atto** che la variante parziale in argomento non introduce modifiche cartografiche e/o normative che possano comportare variazioni dell'attuale quadro di compatibilità e coerenza del PRGC rispetto alla pianificazione sovraordinata provinciale e regionale;
 4. **Di dare atto** che la variante in argomento, con l'espletamento della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS condotta dall'Organo tecnico Comunale (O.T.C.) in data 23.09.2015 è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le motivazioni contenute nella relativa relazione istruttoria;
 5. **Di dare atto** che, ai sensi del IV° comma dell'art. 5 della L.R. 52/2000, la variante in argomento non richiede modifiche al vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale;
 6. **Di dare atto** che le aree oggetto della variante parziale in argomento non ricadono tra quelle individuate e perimetrare ai sensi della L. 64/74 e che pertanto non è necessario acquisire il preventivo parere del Settore Decentrato della Regione Piemonte per la prevenzione del rischio idrogeologico;
 7. **Di dare atto** che la Variante parziale in argomento è conforme alla pianificazione sovracomunale;
 8. **Di dare atto** che la Delibera di riadozione del progetto preliminare di variante parziale in oggetto e gli elaborati tecnici sono stati depositati in visione presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico del Comune di Mandello Vitta per quindi giorni consecutivi;
 9. **Di dare atto che**, a seguito della pubblicazione di cui al capoverso precedente non sono pervenute osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
 10. **Di dare atto che** le proposte di trasformazione urbanistica contenute nella Variante parziale in argomento sono coerenti con le norme di salvaguardia, i disposti e le norme del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017;
 11. **Di dare atto** dell'insussistenza di localizzazioni alternative per le aree oggetto della variante
 12. **Di disporre** la pubblicazione della presente Variante sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
 13. **Di trasmettere** alla Regione Piemonte ed alla provincia di Novara la presente deliberazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati di Piano Regolatore.

Successivamente,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Dlgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PASTORE ALDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 03/05/18

Mandello Vitta, li 03/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mandello Vitta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mandello Vitta li, 03/05/18

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)